

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4703

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**TREMAGLIA, SERVELLO, PELLEGATTA, BERSELLI,
POLI BORTONE, RALLO**

Presentata il 28 marzo 1990

**Norme per il funzionamento delle istituzioni scolastiche
e culturali italiane all'estero**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Da diversi anni a questa parte è stata ripetutamente e da più parti richiesta una revisione generale delle norme relative al funzionamento delle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero.

Ciò è necessario ed urgente per le mutate esigenze del fenomeno emigratorio italiano, per la mutata posizione dell'Italia nel concerto dei popoli, per la sempre crescente richiesta di conoscenza della lingua e della cultura italiana nel mondo.

Le norme che regolano il funzionamento delle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero sono a tutt'oggi, sostanzialmente, quelle raccolte nel testo unico delle norme legislative sulle scuole italiane all'estero approvato con regio decreto 12 febbraio 1940, n. 740, che, se pur concepite da un legislatore lungimi-

rante — e lo dimostra il fatto che, a distanza di 50 anni, riescono ancora a reggere l'impalcatura delle nostre scuole all'estero —, resta pur sempre il fatto che, in questo mezzo secolo trascorso, le esigenze culturali, in ogni Paese e ad ogni livello, si sono manifestate in maniera sempre più pressante e sempre crescente.

Le varie leggi e leggine che da allora sono state emanate in proposito, sono state più pannicelli caldi tendenti a sanare o risolvere problemi contingenti e, spesso, sono state approvate sotto la spinta di pressioni settoriali interessate.

Conseguentemente, è quanto mai necessaria l'approvazione di una legge organica, capace di abbracciare l'intero problema della cultura italiana all'estero, per risolverlo e regolamentarlo in maniera globale e non settoriale.

Il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, è stato in gran parte superato dai provvedimenti successivi e, solo per alcuni articoli, è tutt'oggi operante.

La legge 3 marzo 1971, n. 153, è ormai superata dalle mutate esigenze della nostra emigrazione.

La legge 25 agosto 1982, n. 604, è messa ancora più sotto accusa perché, se è vero che ha risolto alcuni problemi, ha reso così farraginoso e complesso il reclutamento del personale da destinare all'estero che occorrono talvolta anni prima che un concorso sia espletato, la qual cosa costringe la direzione generale relazioni culturali del Ministero degli affari esteri a risolvere i problemi che richiedono una soluzione urgente, utilizzando l'articolo 19 del testo unico n. 740 del 1940, non avendo a disposizione alcun altro mezzo legislativo idoneo.

È quindi quanto mai necessaria ed urgente una nuova normativa che, in un quadro globale, regoli il funzionamento di tutte le istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero nelle loro diverse manifestazioni e aspetti: dal coordinamento alla vigilanza, dalle scuole statali a quelle legalmente riconosciute che hanno all'estero funzione ben diversa da quella che hanno in Italia, dalle scuole di cantiere ai passaggi dall'una all'altra istituzione, dalle nuove funzioni e compiti degli istituti di cultura al loro coordinamento, dai corsi di lingua italiana per i figli dei nostri emigrati a quelli per gli stranieri, dal reclutamento del personale insegnante, che deve essere reso più agile e snello, ai compiti che tale personale deve assolvere, alla tutela dei suoi diritti nell'adempimento dei suoi doveri.

Vi invitiamo, onorevoli colleghi, ad un'altra considerazione: il personale del Ministero degli affari esteri addetto alla direzione generale relazioni culturali è personale diplomatico che ha ricevuto una indubbiamente valida preparazione nel campo della diplomazia ma disconosce quasi completamente i problemi della scuola.

Tale personale permane alla direzione generale relazioni culturali solitamente tre anni, poi viene destinato, com'è giusto, ad un incarico all'estero relativo a quella che è la sua reale funzione. Ha appena il tempo di prendere cognizione dei problemi della scuola che già viene trasferito e sostituito, in questo compito, da altro personale, anch'egli della carriera diplomatica.

Per questo motivo le norme vigenti prevedono che il personale diplomatico addetto alla direzione generale relazioni culturali sia assistito, nelle sue funzioni, da personale tecnico del Ministero della pubblica istruzione distaccato presso il Ministero degli affari esteri ed è questo personale che, in pratica, regge e coordina il funzionamento di tutte le istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero.

Non potrebbe questo personale tecnico svolgere meglio le sue funzioni presso una apposita direzione generale del Ministero della pubblica istruzione con capufficio competenti e di carriera che conoscano essi stessi i problemi e le esigenze del mondo della scuola?

Vogliamo aggiungere inoltre che, in questi ultimi decenni, le scuole italiane all'estero, come gli istituti di cultura e più ancora i corsi di lingua e cultura italiana, si sono enormemente moltiplicati; se il Ministero degli affari esteri poteva seguire, controllare, coordinare le circa 50-60 scuole italiane all'estero che esistevano al tempo in cui fu emanato il regio decreto n. 740 del 1940, tale compito, oggi estremamente ingigantito, può essere più opportunamente assorbito dal Ministero della pubblica istruzione, con la presenza, ai vertici, di personale che ha la necessaria e specifica esperienza e competenza per svolgere questi compiti, dando così maggiore efficienza al complesso delle istituzioni stesse.

Ovviamente, una collaborazione tra i due Ministeri deve continuare in particolare a livello periferico, tra ispettorati tecnici periferici e ambasciate come tra direzioni tecniche periferiche e consolati.

Poiché sarebbe inattuabile e assurdo costituire in tutto il globo una rete di provveditorati agli studi che svolgano i compiti attualmente svolti, in base all'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, dalle autorità diplomatico-consolari, i compiti dei provveditorati agli studi, a livello di ogni circoscrizione consolare in cui vi siano scuole o corsi di lingua italiana possono essere svolti da apposite direzioni tecniche periferiche: organismi appositamente costituiti, aventi compito di coordinamento e vigilanza su tutte le attività scolastiche, di qualsiasi tipo, che si svolgono nella loro circoscrizione. Queste direzioni tecniche saranno rette da un dirigente scolastico appartenente a scuola di grado immediatamente superiore, e tutt'al più uguale, a quella di più alto grado funzionante in quella sede.

Aggiungiamo ancora che, recentemente, un susseguirsi di leggi talvolta contraddittorie, hanno creato un vero e

proprio caos legislativo sull'argomento della durata del servizio all'estero.

Si propone, per analogia con il personale docente in servizio nelle scuole europee, una permanenza all'estero di nove anni scolastici.

Dopo tre anni di servizio d'istituto svolto in Italia, per un doveroso aggiornamento culturale, didattico e pedagogico, aggiornamento che in molti Paesi non è possibile realizzare e che è pienamente realizzabile solo con un congruo numero di anni di servizio d'istituto in Italia, il docente potrà eventualmente concorrere nuovamente per un ulteriore periodo di servizio all'estero.

La legge che qui si propone tiene conto di tutte le esigenze e di tutte le problematiche espresse in precedenza.

Essa vuole essere sostitutiva del regio-decreto n. 740 del 1940, del decreto del Presidente della Repubblica n. 215 del 1967, della legge n. 153 del 1971 e della legge n. 604 del 1982.

PROPOSTA DI LEGGE

—

CAPO I

LE ISTITUZIONI

SEZIONE I.

ORGANIZZAZIONE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E CULTURALI ITALIANE ALL'ESTERO.

ART. 1.

(Istituzioni scolastiche e culturali).

1. Le istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero agiscono e funzionano sotto la direzione, il coordinamento ed il controllo del Ministero della pubblica istruzione.

2. Per istituzioni scolastiche italiane all'estero si intendono le scuole di grado materno, elementare e secondario, comprese le scuole europee, nonché tutte le attività didattiche e culturali ad esse collegate e precisamente:

a) i corsi integrativi di lingua e cultura italiana, al servizio prevalentemente delle collettività italiane residenti all'estero;

b) i liberi corsi per l'insegnamento della lingua e della cultura italiana aventi riconoscimento ufficiale, svolti indipendentemente da altre attività scolastiche locali;

c) i corsi di insegnamento di lingua italiana come lingua straniera, presso scuole straniere di livello elementare o secondario svolti da docenti dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione;

d) i corsi di formazione professionale nelle arti e nei mestieri previsti da eventuali accordi di cooperazione tecnico-culturale.

3. Per istituzioni culturali italiane all'estero si intendono gli istituti italiani di cultura nonché tutte le attività didattiche e culturali ad essi collegate e precisamente: i corsi di insegnamento, di lettorato, di ricerca e di cooperazione tecnico-culturale svolti presso università straniere o istituti stranieri di livello universitario o presso gli stessi istituti di cultura.

ART. 2.

(Organi di vigilanza).

1. Il Ministero della pubblica istruzione esercita la direzione, il coordinamento ed il controllo sulle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero mediante i seguenti organi:

a) una direzione generale delle relazioni culturali con l'estero operante presso il Ministero stesso;

b) gli organi periferici da essa dipendenti.

ART. 3.

(Uffici della direzione generale delle relazioni culturali con l'estero).

1. La direzione generale delle relazioni culturali con l'estero è articolata in uffici tecnici ed uffici amministrativi.

2. Gli uffici tecnici sono i seguenti:

a) ufficio I: scuola materna ed elementare, che si occupa anche dei corsi di lingua e cultura italiana di grado materno ed elementare;

b) ufficio II: scuola secondaria di primo e di secondo grado, che si occupa anche dei corsi di lingua e cultura italiana di grado secondario;

c) ufficio III: istituti italiani di cultura;

d) ufficio IV: cooperazione culturale e tecnica;

e) ufficio V: servizio ispettivo e di coordinamento.

3. L'organizzazione degli uffici amministrativi, sia per quanto riguarda il numero dei dipendenti che la suddivisione dei compiti, è stabilita con decreto interministeriale approvato di concerto fra il Ministro della pubblica istruzione ed il Ministro del tesoro. Lo stesso decreto stabilisce il numero dei dipendenti in servizio presso gli Uffici tecnici centrali.

ART. 4.

(Organi periferici).

1. Gli organi periferici preposti al coordinamento, alla vigilanza ed al controllo delle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero sono i seguenti:

- a) ispettorati tecnici periferici;
- b) direzioni tecniche periferiche;
- c) direzioni di istituti di cultura;
- d) presidenze o direzioni di scuole secondarie, elementari o materne;
- e) uffici di coordinamento dei corsi di lingua e cultura italiana.

ART. 5.

(Ispettorati tecnici periferici).

1. Gli ispettorati tecnici periferici (ITP) hanno funzioni ispettive, di vigilanza e di coordinamento su tutte le istituzioni scolastiche e culturali rientranti nella loro circoscrizione.

2. Gli ispettorati tecnici periferici funzionano ed hanno sede presso le ambasciate d'Italia, come stabilito dai successivi commi.

3. Sono costituiti 13 ispettorati tecnici periferici dei quali: cinque in Europa, uno per il Medio Oriente e l'Africa Orientale, uno per l'Africa Settentrionale, tre per l'America Latina, due per l'America Anglofona ed uno per l'Australia.

4. Al Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro degli

affari esteri, spetta il compito di stabilire la sede e le circoscrizioni dei singoli ispettorati.

5. All'ispettore tecnico periferico competono il titolo e le funzioni di addetto culturale presso l'ambasciata in cui ha sede.

ART. 6.

(Direzioni tecniche periferiche).

1. Le direzioni tecniche periferiche (DTP) svolgono i compiti e le funzioni proprie dei provveditorati agli studi su tutte le istituzioni scolastiche indicate dal comma 2 dell'articolo 1, funzionanti nelle rispettive circoscrizioni, secondo quanto specificato dall'articolo 28.

2. Esse hanno sede presso le autorità consolari o, in mancanza di queste, presso le autorità diplomatiche, nella cui circoscrizione funzionano istituzioni scolastiche italiane.

3. Al funzionario preposto alla direzione degli uffici di cui al presente articolo compete il titolo di direttore tecnico periferico; tale funzionario deve essere un dirigente di istituzione scolastica di grado immediatamente superiore o uguale a quella di grado più elevato esistente nella circoscrizione. Se l'istituzione scolastica di grado più elevato è una scuola secondaria di secondo grado, il direttore tecnico periferico può essere un preside di scuole secondarie di secondo grado o un ispettore tecnico periferico o un provveditore agli studi.

ART. 7.

(Presidenze e direzioni didattiche).

1. Le presidenze delle scuole secondarie di primo e secondo grado devono funzionare presso ogni scuola secondaria, sia statale sia legalmente riconosciuta e, in entrambi i casi, devono essere rette da un preside di ruolo o da un professore di ruolo con incarico di preside.

2. Nei plessi scolastici in cui funzionano scuole secondarie sia di primo che di secondo grado, può essere nominato un solo preside per entrambe le scuole.

3. Le direzioni didattiche di scuole elementari e materne funzionano presso ogni scuola elementare o materna tanto statali che legalmente riconosciute e, in entrambi i casi, devono essere rette da direttori didattici di ruolo o da maestri di ruolo con incarico direttivo.

4. Nei plessi scolastici in cui funzionano sia scuole elementari sia materne, può essere nominato un solo direttore didattico per entrambe le scuole.

ART. 8.

(Uffici di coordinamento dei corsi di lingua e cultura italiana).

1. Il coordinamento ed il controllo di tutti i corsi di lingua e cultura italiana che rilasciano un attestato ufficiale di frequenza o di promozione, secondo quanto previsto dagli articoli 18 e 19, funzionanti nella circoscrizione di una direzione tecnica periferica, è svolto da un direttore didattico di ruolo o da un maestro di ruolo con incarico direttivo se i corsi sono di grado elementare; da un preside di ruolo o da un professore di ruolo con incarico direttivo se i corsi sono di grado medio o superiore.

2. A tale personale spetta il titolo di « coordinatore superiore » dei corsi di lingua e cultura italiana, ed è alle dirette dipendenze del direttore tecnico periferico.

3. Quando i corsi di lingua e cultura italiana sono le sole attività scolastiche svolte in quella circoscrizione, i compiti di coordinamento e controllo sono svolti direttamente dal direttore tecnico periferico di cui all'articolo 6.

4. In ogni plesso scolastico-educativo in cui si svolgono i corsi di lingua e cultura italiana di cui agli articoli 18 e 19, le funzioni di « coordinatore scolastico » spettano al più anziano dei docenti dei corsi stessi, per attività di servizio o, in subordine, d'età.

5. Se i corsi sono gestiti da un ente o associazione di carattere privato, la scelta del coordinatore scolastico spetta al presidente dell'ente gestore anche in deroga al comma 4.

6. Nei complessi dove gli alunni, che frequentano i corsi di cui all'articolo 18, sono più di 100 ed i docenti non meno di 4, il « coordinatore scolastico » deve essere un docente di ruolo nominato dal Ministero della pubblica istruzione.

ART. 9.

(Direttori di istituti di cultura).

1. La direzione degli istituti di cultura è affidata prevalentemente a personale universitario, oppure ad altro personale, secondo quanto indicato dall'articolo 35.

2. Presso le ambasciate in cui non ha sede l'ispettore tecnico periferico, il titolo e le funzioni di addetto culturale spettano al direttore dell'istituto di cultura.

3. Il direttore dell'istituto di cultura assolve inoltre tutte le incombenze inerenti la cooperazione tecnico-culturale a livello universitario.

SEZIONE II.

FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE,
ELEMENTARI E SECONDARIE.

ART. 10.

(Programmi).

1. Le scuole italiane all'estero, materne, elementari e secondarie, siano esse statali o legalmente riconosciute, funzionano secondo gli ordinamenti scolastici, i programmi e gli orari settimanali delle corrispondenti scuole italiane, salvo:

a) l'applicazione di leggi speciali che dettano norme relative alle scuole di determinate aree geografiche continentali o

subcontinentali tenendo conto delle caratteristiche e delle esigenze di tali ambienti umani e sociali, con particolare riguardo alle scuole italiane bilingui dell'America Latina;

b) la vigenza di accordi culturali con i singoli Paesi che stabiliscano norme diverse;

c) la necessità di adattare la normativa scolastica italiana a esigenze locali o a leggi locali;

d) la opportunità di insegnare, in ogni classe e ad ogni livello scolastico, la lingua locale e, nei Paesi in cui è richiesto, anche la cultura di base locale (storia e geografia del paese ospitante);

e) gli accordi relativi alle scuole europee.

2. Quando l'inglese, il francese, lo spagnolo o il tedesco costituiscono la lingua locale, esse vengono insegnate come lingua straniera; negli altri casi alla lingua locale è riservato un apposito corso di studio oltre a quello della lingua straniera, con opportuni adattamenti dell'orario settimanale delle lezioni.

3. Nei Paesi in via di sviluppo, nei quali gli anni di scolarità richiesti per accedere all'università sono inferiori a quelli previsti dall'ordinamento scolastico italiano, le scuole secondarie di secondo grado possono essere a corso quadriennale.

ART. 11.

(Passaggi da scuole del territorio della Repubblica a scuole italiane all'estero).

1. L'alunno che passa da una scuola del territorio nazionale ad una scuola italiana all'estero, ha diritto di frequentare la classe alla quale ha ottenuto la promozione.

2. Nel caso in cui l'alunno passi ad una scuola italiana all'estero di secondo grado a corso quadriennale o di tipo diverso da quella di provenienza, può chie-

dere l'iscrizione alla classe alla quale ha ottenuto la promozione o a quella corrispondente se di tipo diverso, ad eccezione di quanto previsto dal comma 6 e salvo sostenere, se necessario a giudizio del consiglio di classe, un esperimento relativo ai programmi o parti di programma.

3. L'esperimento può consistere in un periodo di frequenza condizionata alla classe alla quale l'alunno ha chiesto l'iscrizione, al termine del quale l'alunno stesso è sottoposto alle prove prestabilite dal consiglio di classe.

4. L'alunno che non supera l'esperimento è ammesso a frequentare la classe immediatamente precedente a quella per la quale ha chiesto l'iscrizione.

5. I risultati dell'esperimento devono essere sottoposti a ratifica del Ministero della pubblica istruzione.

6. L'alunno proveniente da una scuola secondaria di secondo grado nella quale ha frequentato positivamente il terzo anno di corso che si trasferisca ad una scuola italiana all'estero a corso quadriennale, deve essere iscritto al terzo anno di corso, corrispondente, per programmi, alla classe quarta dell'ordinamento quinquennale.

7. L'alunno che passa da una scuola del territorio della Repubblica ad una scuola italiana all'estero in cui si insegna una lingua locale da lui non studiata in precedenza può, dietro sua domanda e limitatamente al primo anno di frequenza, essere esonerato dall'assistere alle lezioni di lingua locale.

8. Comunque, al termine dell'anno scolastico e prima degli scrutini finali, deve sostenere un esame di lingua locale, sulla base di un programma minimo da lui presentato, ed approvato dal consiglio di classe.

ART. 12.

(Passaggi da scuole italiane all'estero a scuole del territorio della Repubblica).

1. L'alunno che passa da una scuola italiana all'estero ad una scuola sita sul

territorio nazionale ha diritto di iscriversi alla classe alla quale ha avuto la promozione.

2. Nel caso in cui provenga da una scuola secondaria di secondo grado a corso quadriennale può chiedere l'iscrizione alla classe immediatamente successiva a quella alla quale ha ottenuto la promozione, con eccezione di quanto stabilito dal comma 3.

3. Le norme di cui al comma 2 non si applicano nel caso in cui l'alunno proveniente da scuola secondaria di secondo grado a corso quadriennale sia provvisto di promozione alla classe seconda.

ART. 13.

(Passaggi di alunni provenienti da scuole straniere).

1. L'alunno proveniente da scuola straniera di grado elementare o medio, che ha frequentato i corsi integrativi di lingua e cultura italiana di cui all'articolo 18, paralleli alle classi, o quanto meno alle ultime due classi frequentate, può ottenere l'iscrizione alla classe dell'ordinamento scolastico italiano corrispondente a quella per la quale ha ottenuto la promozione senza essere sottoposto ad alcuna prova.

2. L'alunno proveniente da scuola straniera di qualsiasi ordinamento e grado che chiede l'iscrizione ad una classe dell'ordinamento scolastico italiano, sia presso una scuola del territorio della Repubblica che presso una scuola italiana all'estero, corrispondente a quella per la quale ha ottenuto la promozione, è sottoposto ad un esperimento come previsto dai commi 3 e 4 dell'articolo 11.

3. In caso di esperimento negativo il consiglio di classe stabilisce a quale classe l'alunno può essere ammesso.

4. I risultati della prova-colloquio sono ratificati dal Ministero della pubblica istruzione, che può delegare il provveditorato agli studi.

ART. 14.

(Passaggi da scuole dell'emisfero boreale a scuole dell'emisfero australe e viceversa).

1. L'alunno proveniente da una scuola italiana dell'emisfero boreale che si trasferisce in una scuola italiana dell'emisfero australe quando l'anno scolastico nella scuola di provenienza è già terminato, può frequentare, per il periodo terminale dell'anno scolastico australe, la stessa classe da lui frequentata nella scuola di provenienza.

2. La norma di cui al comma 1 vale anche nel caso di passaggio da una scuola italiana dell'emisfero australe ad una scuola italiana dell'emisfero boreale.

ART. 15.

(Validità dei titoli di studio).

1. I titoli di studio, comprese le promozioni a classi intermedie di ogni ciclo, rilasciati da scuole italiane all'estero statali o legalmente riconosciute, sono validi, a tutti gli effetti, come i corrispondenti titoli rilasciati dalle scuole statali funzionanti nel territorio della Repubblica.

2. I titoli di studio, comprese le promozioni ad anni intermedi, rilasciati da scuole straniere sia elementari che secondarie di primo grado, accompagnati dall'attestato di frequenza del corrispondente corso integrativo di lingua e cultura italiana di cui all'articolo 18, sono riconosciuti validi a tutti gli effetti, come i corrispondenti titoli rilasciati dalle scuole statali italiane.

3. Gli attestati di cui al comma 2 devono essere rilasciati o visti dalla direzione tecnica periferica competente per territorio.

4. I titoli di studio rilasciati da scuole straniere sono riconosciuti equipollenti a tutti gli effetti a quelli rilasciati da scuole italiane di pari grado, limitatamente ai titoli finali di ogni ciclo come stabilito dal decreto interministeriale 20

febbraio 1973. L'autorità competente a rilasciare la dichiarazione di equipollenza è il Ministro della pubblica istruzione, dietro presentazione della documentazione necessaria.

ART. 16.

(Scuole riconosciute con presa d'atto - Scuole di cantiere).

1. Le scuole italiane all'estero riconosciute con presa d'atto, comprese le scuole di cantiere, operano sotto la vigilanza della direzione tecnica periferica della circoscrizione in cui si trovano.

2. Per scuole di cantiere si intendono le scuole organizzate e gestite dalle imprese italiane che lavorano all'estero per periodi pluriennali che di norma istruiscono i figli dei dipendenti del cantiere.

3. Le scuole riconosciute con presa d'atto possono svolgere i programmi delle corrispondenti scuole del territorio della Repubblica o i programmi delle scuole italiane all'estero presso le quali gli alunni si recheranno a sostenere gli esami di idoneità.

4. Le scuole riconosciute con presa d'atto funzionano come scuole private a tutti gli effetti e i relativi titoli di studio non sono riconosciuti dal Governo italiano né a livello finale né a livello intermedio.

5. Gli alunni delle scuole di cui al presente articolo possono sostenere esami di idoneità secondo le norme della legislazione scolastica italiana, sia in Italia che presso scuole italiane all'estero.

SEZIONE III.

CORSI DI LINGUA E CULTURA ITALIANA.

ART. 17.

(Autorizzazione allo svolgimento dei corsi).

1. Gli enti o le associazioni che intendono svolgere corsi per l'insegnamento

della lingua e della cultura italiana con il rilascio di un attestato ufficiale di frequenza o di promozione, possono ottenere l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività presentando alla direzione tecnica periferica la seguente documentazione:

a) copia dell'atto costitutivo o dello statuto dell'ente o associazione;

b) planimetria dei locali destinati allo svolgimento dei corsi e dei locali annessi;

c) parere favorevole di un sanitario nominato dall'autorità diplomatico-consolare circa la congruità igienica dei locali e dei servizi;

d) copia autenticata dell'atto di proprietà dei locali o contratto d'affitto, almeno triennale rinnovabile;

e) dichiarazione con la quale la persona giuridicamente responsabile si impegna a rispettare le norme stabilite dagli articoli del presente capo.

2. L'autorizzazione al funzionamento dei corsi di cui all'articolo 18 è di competenza del Ministero della pubblica istruzione; per i corsi di cui all'articolo 19 la competenza è della direzione tecnica periferica. In ogni caso la direzione tecnica periferica, previo sopralluogo dei locali, comprovato da apposito verbale, trasmette la pratica corredata da documentazione fotografica degli ambienti al Ministero della pubblica istruzione accompagnandola con il proprio parere motivato.

ART. 18.

(Corsi integrativi).

1. I corsi integrativi di lingua e cultura italiana sono riservati agli alunni iscritti presso scuole straniere di grado corrispondente alle scuole elementari o medie dell'ordinamento scolastico italiano, che desiderano integrare la propria preparazione con le conoscenze linguisti-

che e culturali italiane, corrispondenti alla classe frequentata.

2. I corsi integrativi possono essere svolti presso le stesse scuole frequentate dagli alunni, sia in orario scolastico che in orario extrascolastico, oppure in altri complessi, rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 17, predisposti da enti o associazioni di carattere locale o nazionale, che si assumono di organizzare e di gestire i corsi stessi.

3. I corsi integrativi di lingua e cultura italiana hanno lo scopo di conservare, nei figli o nei discendenti degli italiani all'estero che frequentano scuole straniere, un vincolo con la lingua e la cultura della loro patria di origine, e facilitarne, in caso di reimpatrio, il loro inserimento nelle scuole italiane. È ammessa la frequenza anche di cittadini stranieri.

4. I corsi devono impartire non meno di sei e non più di dodici ore settimanali d'insegnamento, secondo programmi che comprendano oltre all'insegnamento della lingua italiana, anche avvenimenti fondamentali della storia e nozioni di geografia italiana, nonché il contributo dato dagli italiani allo sviluppo delle scienze, della tecnica, dell'arte e della musica. I programmi sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

5. I corsi hanno la durata di un anno scolastico e si svolgono secondo il calendario scolastico stabilito dalla normativa locale. La durata di ogni corso non può comunque essere inferiore a 8 mesi.

6. Ogni corso non può essere frequentato da più di 30 alunni; se il numero è maggiore, il corso viene articolato in due o più sezioni, pareggiando il numero delle frequenze.

7. Nell'assunzione dei docenti per i corsi di cui al presente articolo, hanno la preferenza coloro che sono in possesso del titolo di studio previsto dalle norme scolastiche italiane per l'insegnamento specifico, e che hanno, o hanno avuto, la cittadinanza italiana.

8. Uno dei docenti assume l'incarico di coordinatore scolastico secondo quanto previsto dall'articolo 8, commi 4 e 5.

9. I docenti con funzione di coordinatore scolastico hanno l'obbligo di frequentare periodicamente appositi corsi di aggiornamento che sono realizzati a cura e a spese del Ministero della pubblica istruzione.

10. Tutti i corsi funzionanti nella circoscrizione di una direzione tecnica periferica sono coordinati e vigilati dal coordinatore superiore.

11. La direzione tecnica periferica esercita il controllo su: abilitazione dei docenti, iscrizioni, frequenza degli alunni, regolarità dello svolgimento delle lezioni e dei programmi, risultati finali, rilascio degli attestati.

12. Al termine di ogni anno viene rilasciato ai partecipanti un attestato di frequenza al corso. L'attestato di frequenza, controfirmato dal direttore tecnico periferico, e conseguito contemporaneamente al titolo di promozione dalla classe frequentata, rende valido il titolo anche per la legislazione scolastica italiana, secondo quanto stabilito dall'articolo 15, comma 2.

13. Quando alla direzione tecnica periferica perviene, da parte di cittadini italiani, la richiesta di istituire corsi di lingua e cultura italiana con la frequenza garantita di almeno 10 alunni per classe, la direzione tecnica periferica, qualora questi corsi abbiano carattere di continuità, stimola ed agevola le organizzazioni locali o nazionali presenti nella circoscrizione per la realizzazione e la gestione diretta dei corsi, sempre che non sia possibile svolgerli presso le scuole locali frequentate dagli alunni interessati. Per l'iniziativa e per l'esecuzione può essere richiesto l'intervento e la collaborazione dell'istituto italiano di cultura eventualmente esistente nella sede, secondo quanto disposto dall'articolo 20, comma 3.

ART. 19.

(Liberi corsi per l'insegnamento della lingua italiana e cultura italiana con il rilascio di un attestato ufficiale).

1. I liberi corsi per l'insegnamento della lingua e della cultura italiana all'e-

stero, sia a cittadini italiani che a cittadini stranieri, hanno luogo indipendentemente da qualsiasi *curriculum* scolastico locale di coloro che li frequentano.

2. Affinché i corsi di cui al comma 1 possano rilasciare un attestato ufficiale è necessaria l'autorizzazione di cui all'articolo 17.

3. Coloro che chiedono di frequentare i corsi devono avere compiuto il 12° anno di età e sostenere preliminarmente una prova orale o scritta allo scopo di accertare a quale corso possono essere ammessi.

4. Concluso il corso, sono ammessi a frequentare quello successivo coloro che, a giudizio dell'insegnante, hanno acquisito conoscenza sufficiente della lingua e della cultura italiana in relazione al corso frequentato ed hanno sostenuto positivamente una specifica prova finale.

5. A coloro che sono ammessi al corso successivo viene rilasciato un attestato di promozione.

6. L'attestato di promozione è valido solo se rilasciato o controfirmato dal direttore tecnico periferico.

7. Ogni corso deve articolarsi in non meno di 3 e non più di 9 ore settimanali di lezione, per un totale complessivo non inferiore alle 90 ore per ogni corso. Le lezioni non possono avere una durata inferiore ai 60 minuti. Devono essere svolte in successione ogni settimana, e possono essere sospese solamente nei periodi festivi. È in facoltà del gestore stabilire la data di inizio e fine di ogni corso.

8. Ogni corso non può essere frequentato da più di 20 allievi; se il numero dei richiedenti è maggiore, il corso viene articolato in più sezioni, parificando il numero degli allievi.

9. Nell'assunzione dei docenti dei corsi hanno la precedenza coloro che sono in possesso dei titoli di studio previsti dalle norme scolastiche italiane per l'insegnamento e che hanno, o che hanno avuto, la cittadinanza italiana.

10. L'intero ciclo è costituito da cinque corsi successivi di cui i primi tre dedicati all'insegnamento della lingua e della cultura italiana.

11. Il primo corso è di apprendimento; il secondo di approfondimento; il terzo di perfezionamento, di padronanza della lingua italiana e di conoscenza di elementi fondamentali della letteratura; il quarto ed il quinto corso sono di approfondimento culturale.

12. I programmi sono stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto.

13. I liberi corsi autorizzati a rilasciare un attestato ufficiale sono sotto il controllo e la vigilanza della direzione tecnica periferica competente per territorio nei modi previsti dall'articolo 18, comma 11.

14. Al termine del quinto corso, agli alunni che superano positivamente la prova finale, viene rilasciato un diploma, e la attestazione di promozione è accompagnata da un giudizio sintetico: sufficiente, buono, lodevole, ottimo.

15. Il diploma viene rilasciato nei modi stabiliti dal comma 6 per gli attestati di promozione.

16. Le prove finali ed i verbali relativi agli allievi che hanno dimostrato una preparazione ottima o lodevole, sono inviati alle università per stranieri di Perugia o di Siena, le quali potranno rilasciare agli interessati un apposito diploma di ottima oppure lodevole conoscenza della lingua italiana.

17. Chi è in possesso del diploma di cui al comma 16 potrà frequentare presso le università di cui al medesimo comma 16, previo superamento di un esame di ammissione, ulteriori corsi di perfezionamento, secondo norme stabilite dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Ministro della pubblica istruzione, in accordo con le università interessate.

18. Oltre ai corsi previsti dal presente articolo, le direzioni tecniche periferiche incoraggiano lo svolgimento di corsi di più breve durata, a carattere intensivo, di specializzazione in determinati linguaggi (commerciale, tecnico, scientifico, artistico, turistico, ecc.).

19. I liberi corsi di lingua e di cultura italiana possono essere svolti anche

presso gli istituti italiani di cultura, sotto la direzione del direttore dell'istituto, secondo le norme indicate dal presente articolo. Gli attestati di promozione sono comunque controfirmati dal direttore tecnico periferico che è tenuto agli adempimenti di cui al comma 10 dell'articolo 18.

20. Il coordinamento e la supervisione di attività che riguardano sia le direzioni tecniche periferiche sia gli istituti di cultura, sono svolte dall'ispettore tecnico periferico.

SEZIONE IV.

ISTITUTI DI CULTURA.

ART. 20.

(Scopi ed attività).

1. Gli istituti italiani di cultura hanno lo scopo di diffondere all'estero la conoscenza della cultura italiana, intesa come secolare contributo al progresso della civiltà umana, nonché quale attuale contributo dell'Italia allo sviluppo delle umane attività in ogni campo.

2. Per il conseguimento degli scopi di cui al comma 1 gli istituti di cultura, in via primaria, organizzano le seguenti attività:

a) conferenze, pubbliche interviste, servizi stampa, pubblicazioni di periodici ed altre attività similari;

b) diffusione del libro, delle pubblicazioni italiane; dei periodici e riviste italiane specializzate negli ambienti culturalmente affini;

c) esposizioni e mostre-mercato di carattere culturale;

d) attività teatrali, concerti ed attività artistiche in genere, prevalentemente attraverso complessi ed artisti italiani;

e) proiezioni cinematografiche ed attività audiovisive:

f) ogni altra attività tendente al raggiungimento degli scopi di cui al comma 1.

3. Quando nella giurisdizione in cui funziona un istituto di cultura non vi è alcuna associazione o ente che organizzi corsi integrativi di lingua e di cultura italiana, l'istituto di cultura, dietro richiesta del direttore tecnico periferico, è tenuto a mettere a disposizione i locali o gli spazi e le attrezzature necessarie per lo svolgimento dei corsi come previsto dall'articolo 18, comma 13.

4. Presso gli istituti italiani di cultura possono essere svolti liberi corsi di lingua e di cultura italiana secondo quanto disposto dal comma 19 dell'articolo 19.

5. Gli istituti di cultura hanno l'obbligo di provvedere ai compiti di cooperazione culturale e tecnica di cui all'articolo 26.

ART. 21.

(Organizzazione delle attività).

1. L'attività di ciascun istituto di cultura è diretta ed organizzata dal direttore dell'istituto, coadiuvato da un vicedirettore e da un numero variabile di assistenti culturali secondo quanto stabilito con decreto del Ministro della pubblica istruzione secondo le necessità dell'istituto ed entro i limiti consentiti dall'articolo 38.

2. L'anno culturale ha inizio nell'emisfero boreale il 1° settembre e termina il 31 agosto dell'anno successivo; nell'emisfero australe ha inizio il 1° marzo e termina a fine febbraio dell'anno successivo.

3. Entro il 15 aprile, per l'emisfero boreale ed entro il 15 ottobre per l'emisfero australe, ciascun direttore d'istituto fa pervenire alla direzione generale delle relazioni culturali con l'estero — ufficio III — tramite l'ispettore tecnico periferico, le proposte circa le attività da svolgere nel successivo anno culturale.

4. Una commissione, costituita come indicato nel comma 6, funzionante presso

la direzione generale delle relazioni culturali con l'estero, esamina le proposte avanzate dai singoli direttori e, integrandole con altre possibili iniziative, formula i programmi delle attività per il successivo anno culturale.

5. Nel caso di attività che richiedono l'invio dall'Italia di materiale, o la presenza di persone rappresentative della cultura italiana, l'iniziativa viene estesa, se possibile, a tutti gli istituti di cultura della stessa area geografica, al fine di massimizzare i risultati.

6. La commissione di cui al comma 4 è costituita, oltre che dai funzionari dell'ufficio III della direzione generale delle relazioni culturali con l'estero, anche da due funzionari di ognuno dei seguenti Ministeri: affari esteri; beni culturali e ambientali; università e ricerca scientifica e tecnologica; turismo e spettacolo; commercio con l'estero e tesoro.

7. Alla elaborazione dei programmi di attività annuale degli istituti di cultura partecipano anche gli ispettori tecnici periferici.

8. Ai direttori d'istituto compete inoltre lo svolgimento di tutte le altre attività che possono essere organizzate sul posto con la collaborazione di associazioni o enti locali, e con l'uso di mezzi o interventi di persone reperibili sul posto.

9. L'ufficio III della direzione generale delle relazioni culturali con l'estero può anche predisporre attività di interesse per vaste aree geografiche, da inserire nei programmi di attività anche ad anno culturale iniziato. Analogamente i direttori d'istituto possono proporre l'inserimento di altre iniziative nei rispettivi programmi anche ad anno culturale iniziato.

ART. 22.

(Impegno tecnico-finanziario).

1. L'ufficio III della direzione generale delle relazioni culturali con l'estero in collaborazione con la commissione di cui al comma 4 dell'articolo 21, ha il compito di organizzare e controllare gli

aspetti tecnico-finanziari delle attività degli istituti di cultura organizzate in Italia, comprese le spese di viaggi e trasporti.

2. Ai direttori d'istituto compete l'organizzazione ed il controllo tecnico-finanziario delle attività e degli adempimenti locali.

3. Agli oneri ed al costo delle attività degli istituti i direttori fanno fronte con i fondi messi annualmente a disposizione dal Ministero della pubblica istruzione.

ART. 23.

(Attività complementari).

1. Presso ciascun istituto di cultura è costituita una biblioteca aperta al pubblico, divisa nelle varie sezioni letterarie, sia classiche che contemporanee, artistiche e tecniche.

2. Al bibliotecario, sotto la responsabilità del direttore dell'istituto, compete la decisione sull'acquisto dei volumi e sugli abbonamenti a riviste e periodici.

3. Ciascun istituto di cultura provvede periodicamente alla pubblicazione di un bollettino riassuntivo dell'attività svolta, dei programmi di prossima realizzazione, ed inoltre comprendente una sezione culturale, divulgativa e propagandistica. Il bollettino è pubblicato in italiano e nella lingua locale.

SEZIONE V.

COOPERAZIONE CULTURALE E TECNICA.

ART. 24.

(Organizzazione).

1. La cooperazione culturale e tecnica con gli altri Paesi è organizzata, coordinata e gestita dall'ufficio IV della direzione generale delle relazioni culturali

con l'estero che si avvale delle direzioni tecniche periferiche per quanto riguarda la cooperazione a livello elementare e secondario e degli istituti di cultura per la cooperazione a livello universitario.

ART. 25.

(Cooperazione a livello elementare e secondario).

1. La cooperazione culturale e tecnica a livello elementare e secondario riguarda le seguenti attività:

a) riconoscimento della validità dei titoli di studio stranieri secondo le norme vigenti;

b) informazioni agli studenti italiani o stranieri che hanno frequentato scuole straniere, per lo svolgimento delle pratiche necessarie per il loro eventuale trasferimento e prosecuzione degli studi presso scuole italiane sia sul posto che in Italia;

c) promozione di viaggi di studio collettivi ed individuali, e relativo soggiorno in Italia di studenti stranieri di scuole secondarie, per approfondimento della conoscenza della lingua e della cultura italiana;

d) promozione e attuazione di accordi culturali per il riconoscimento bilaterale dei titoli di studio rilasciati dalle scuole italiane locali e per l'inserimento nei programmi di studio di materie insegnate in lingua locale;

e) promozione dell'insegnamento della lingua italiana come lingua straniera presso le scuole locali fornendo, se richiesti, i docenti e, nei Paesi in via di sviluppo, anche il materiale didattico;

f) promozione, nell'ambito dei Paesi europei ed eventualmente non europei, di accordi per lo scambio di docenti, a livello di scuole secondarie, al fine di consentire l'insegnamento della lingua italiana negli altri Paesi e delle lingue straniere in Italia da parte di insegnanti qualificati di lingua madre;

g) promozione di corsi di formazione o specializzazione nel campo delle arti e dei mestieri, di formazione tecnica di maestranze o di specializzazione professionale, con particolare riguardo ai Paesi in via di sviluppo;

h) promozione di ogni altra iniziativa tendente alla cooperazione culturale e tecnica fra l'Italia e gli altri Paesi.

2. Agli studenti di cui alla lettera c) del comma 1 deve essere assicurato il vitto e l'alloggio, anche presso famiglie di fiducia, a prezzi non speculativi e la frequenza del corso di studi a prezzi modici.

3. Possono essere concesse borse di studio.

4. I soggiorni di studio sono regolati secondo norme emanate dal Ministro della pubblica istruzione.

ART. 26.

(Cooperazione a livello universitario).

1. La cooperazione a livello universitario riguarda le seguenti attività:

a) riconoscimento della validità dei titoli di studio stranieri che, secondo le norme vigenti, danno diritto alla iscrizione presso università italiane;

b) informazioni agli studenti italiani, o stranieri che hanno frequentato scuole straniere, per lo svolgimento delle pratiche necessarie per la loro iscrizione, trasferimento, o prosecuzione degli studi presso università italiane;

c) promozione di viaggi di studio individuali o collettivi, e relativo soggiorno in Italia, per un maggiore approfondimento della conoscenza della lingua e cultura italiana da parte di studenti universitari, giovani laureati, e giovani che hanno terminato con profitto ottimo o lodevole il quinto corso dei liberi corsi di lingua e cultura italiana di cui all'articolo 19. Si applicano le norme previste dai commi 3 e 4 dell'articolo 25;

d) promozione dell'insegnamento della lingua italiana come lingua straniera presso le università locali fornendo i lettori e, per i Paesi in via di sviluppo, anche le attrezzature didattiche necessarie;

e) promozione, nell'ambito dei Paesi della CEE ed eventualmente in ambito extracomunitario, di accordi per lo scambio di docenti, di livello universitario, per la formazione di lettori;

f) promozione di accordi culturali per lo scambio o la fornitura di materiali o attrezzature di laboratorio, di ricercatori o di docenti universitari, con particolare riguardo ai Paesi in via di sviluppo;

g) promozione di corsi di specializzazione tecnico-professionale a livello universitario o post-universitario;

h) promozione di ogni altra iniziativa tendente alla cooperazione culturale fra l'Italia e gli altri Paesi.

SEZIONE VI.

VIGILANZA E COORDINAMENTO.

ART. 27.

(Ispettori periferici).

1. Gli ispettori periferici, in coordinamento con gli uffici della direzione generale delle relazioni culturali con l'estero, in collaborazione con le autorità diplomatico-consolari e con le direzioni tecniche periferiche, sovrintendono e vigilano su tutte le attività delle istituzioni scolastiche e culturali della propria circoscrizione.

2. Gli ispettori periferici informano periodicamente l'ufficio V della direzione generale delle relazioni culturali con l'estero delle attività svolte o programmate nelle circoscrizioni di competenza. L'ufficio V provvede ad informare gli altri uffici delle notizie che li riguardano.

3. Gli ispettori tecnici periferici, in accordo e collaborazione con le locali ambasciate, tengono i contatti con le autorità locali ai fini del rispetto, del perfezionamento, della modifica o del raggiungimento di accordi culturali tra l'Italia ed i diversi Paesi.

ART. 28.

(Direzioni tecniche periferiche).

1. Il direttore tecnico periferico svolge funzioni analoghe a quelle svolte in Italia dal provveditore agli studi circa le attività scolastiche di cui alle sezioni II e III del presente capo, e agli articoli 24 e 25.

2. In particolare:

a) sovrintende a tutte le attività scolastiche relative alle scuole materne, elementari e secondarie, siano esse statali, legalmente riconosciute o riconosciute con presa d'atto, comprese le scuole di cantiere, della propria circoscrizione;

b) sovrintende e promuove lo svolgimento di corsi integrativi di lingua e cultura italiana e di liberi corsi secondo quanto disposto dagli articoli 17, 18 e 19. Quando i corsi si svolgono presso gli istituti di cultura, la direzione tecnica periferica provvede agli adempimenti previsti dall'articolo 18, comma 10;

c) adempie ai compiti e promuove le iniziative di cooperazione culturale e tecnica previste dagli articoli 24 e 25.

3. Quando le istituzioni scolastiche locali di livello elementare o medio necessitano di docenti italiani per l'insegnamento della lingua italiana come lingua straniera, ed a loro richiesta, la direzione tecnica periferica inoltra al Ministero della pubblica istruzione le richieste e ne segue la pratica relativa.

4. Gli insegnanti assegnati all'incarico di cui al comma 3, svolgono la loro attività anche sotto la vigilanza della direzione tecnica periferica.

5. Il numero dei collaboratori del direttore tecnico periferico è stabilito, per ogni sede, dal Ministero della pubblica istruzione in relazione alle attività che si svolgono presso quelle sede.

6. La circoscrizione dei direttori tecnici periferici coincide, di norma, con quella dell'autorità diplomatico-consolare presso la quale hanno la sede. Quando il Ministro della pubblica istruzione lo ritiene opportuno può disporre diversamente con proprio decreto.

ART. 29.

(Accreditamenti).

1. Gli ispettori tecnici periferici ed i direttori degli istituti di cultura aventi la qualifica di addetti culturali presso l'ambasciata, sono accreditati presso i Governi locali come funzionari diplomatici.

2. I direttori tecnici periferici ed il personale di ruolo delle direzioni tecniche periferiche e degli ispettorati tecnici periferici sono accreditati presso i Governi locali come personale amministrativo.

3. Tutto il personale di ruolo direttivo, docente e non docente in servizio nelle istituzioni scolastiche all'estero, è provvisto di passaporto di servizio e visto di cortesia, e la sua posizione giuridica nei confronti del Paese ospitante è regolata secondo gli accordi con i singoli Paesi.

4. Quanto stabilito dal comma 3 vale anche per il personale in servizio presso gli istituti di cultura di ruolo o con nomina ministeriale.

SEZIONE VII.

LOCALI SCOLASTICI ED UFFICI — NORME CONTABILI-AMMINISTRATIVE.

ART. 30.

(Scuole statali e istituti di cultura).

1. I locali per il funzionamento delle scuole statali italiane all'estero e degli

istituti di cultura sono reperiti dal Governo italiano tramite il Ministero della pubblica istruzione, di concerto con il Ministero del tesoro. Il Ministero della pubblica istruzione provvede alla loro manutenzione ed ai miglioramenti necessari.

2. Il Governo è delegato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad emanare con proprio decreto le norme per procedimenti abbreviati di approvazione della spesa per l'acquisto di immobili all'estero.

ART. 31.

(Uffici periferici).

1. La locale ambasciata d'Italia provvede agli uffici dell'ispettorato tecnico periferico, possibilmente nei locali della ambasciata stessa. L'ufficio dispone, almeno, di un impiegato di segreteria.

2. Si applicano in merito le norme vigenti per gli uffici degli addetti militari.

3. L'autorità diplomatico-consolare locale provvede agli uffici per la direzione tecnica periferica possibilmente nella sede dell'autorità stessa. Gli uffici, adeguati allo svolgimento delle attività previste dall'articolo 28, dispongono almeno di un impiegato di segreteria. Si applicano le norme di cui al comma 2.

4. Nelle scuole legalmente riconosciute, gli uffici per i dirigenti scolastici sono messi a disposizione dagli enti o dalle associazioni che gestiscono le scuole stesse.

ART. 32.

(Norme contabili-amministrative).

1. Nella gestione amministrativa delle scuole statali italiane all'estero e degli istituti di cultura, si applicano integralmente le norme previste per le scuole sul territorio della Repubblica.

CAPO II

IL PERSONALE

SEZIONE I.

DESTINAZIONE ALL'ESTERO.

ART. 33.

(Personale ispettivo).

1. Gli ispettori tecnici periferici sono nominati, a domanda, dal Ministro della pubblica istruzione, in base a graduatorie compilate per titoli, fra le seguenti categorie:

a) ispettori periferici di ruolo;

b) provveditori agli studi;

c) dirigenti scolastici di ruolo, con preferenza per coloro che hanno già svolto per almeno un biennio incarichi ispettivi.

2. Per ciascuna delle categorie di cui al comma 1 è compilata una distinta graduatoria. Si procede alla nomina degli aspiranti compresi nella graduatoria successiva solo quando è esaurita la graduatoria della categoria precedente.

3. Quando, esaurite tutte le graduatorie, vi sono ancora posti vacanti, l'incarico ispettivo, fino alla formazione delle nuove graduatorie, è assegnato al dirigente scolastico, con maggiore anzianità di servizio all'estero, in servizio nella circoscrizione dell'ispettorato vacante.

ART. 34.

(Direttori tecnici periferici).

1. I direttori tecnici periferici sono nominati in base a concorsi per titoli e ad un colloquio per accertare la idoneità degli aspiranti al servizio all'estero.

2. I concorsi sono espletati ogni due anni e le graduatorie hanno validità biennale. Possono parteciparvi:

- a) i provveditori agli studi;
- b) gli ispettori tecnici periferici;
- c) i presidi di scuole secondarie di secondo grado;
- d) i presidi di scuole secondarie di primo grado;
- e) i direttori didattici;
- f) i docenti con incarico direttivo in servizio all'estero.

3. Ai concorsi può partecipare sia il personale in servizio in Italia sia quello all'estero e sono compilate distinte graduatorie per ciascuna categoria.

4. Le nomine sono fatte secondo l'ordine delle singole graduatorie in modo da soddisfare quanto stabilito dal comma 3 dell'articolo 6.

5. Quando, esaurite le specifiche graduatorie, rimangono posti vacanti, l'incarico di direttore tecnico è affidato, fino alla formazione delle nuove graduatorie, al dirigente scolastico, in servizio nella circoscrizione dell'ispettorato in cui la sede è vacante, con maggiore anzianità di servizio, nel rispetto di quanto stabilito dal comma 3 dell'articolo 6.

ART. 35.

(Direttori di istituti di cultura).

1. I direttori di istituti di cultura sono nominati in base a concorso per soli titoli, tra le seguenti categorie:

- a) professori universitari ordinari;
- b) professori universitari associati;
- c) provveditori agli studi;
- d) ricercatori universitari;
- e) presidi di ruolo di scuole secondarie di secondo grado;

f) lettori con almeno tre anni di servizio presso università straniere;

g) assistenti culturali già in servizio presso gli istituti di cultura da almeno tre anni.

2. Ai concorsi di cui al comma 1 può partecipare il personale in servizio in Italia e quello in servizio all'estero.

3. Per ognuna delle categorie di cui al comma 1 sono compilate distinte graduatorie. La nomina segue l'ordine delle graduatorie; gli aspiranti inclusi nella graduatoria della categoria successiva sono nominati una volta esaurite le graduatorie della categoria precedente.

4. I concorsi sono espletati ogni due anni e le graduatorie hanno validità biennale.

5. Quando, esaurite tutte le graduatorie, rimangono posti vacanti, l'incarico di direttore dell'istituto, fino alla formazione delle nuove graduatorie, è assegnato all'assistente culturale con maggiore anzianità di servizio d'istituto, operante nella circoscrizione dello stesso ispettorato in cui la sede è vacante.

ART. 36.

(Personale direttivo scolastico).

1. Il personale direttivo scolastico da destinare alle scuole statali ed alle scuole legalmente riconosciute è nominato in base a concorso per titoli ed esami, al quale può partecipare solo il personale direttivo scolastico di ruolo ordinario.

2. L'esame consiste in un colloquio per accertare la idoneità degli aspiranti al servizio all'estero e sono formate distinte graduatorie per: presidi di scuole secondarie di secondo grado; presidi di scuole secondarie di primo grado; direttori didattici.

3. Le nomine alla direzione delle scuole di ogni diverso grado, sia statali sia legalmente riconosciute, avvengono secondo l'ordine delle rispettive graduatorie.

4. Quando, esaurite una o più graduatorie, sono rimasti ancora posti vacanti, i rispettivi incarichi sono assegnati a professori di ruolo o a maestri di ruolo già in servizio all'estero, e l'incarico dura fino a quando il Ministero non disponga di personale direttivo di ruolo da destinare alla sede.

5. I concorsi sono espletati ogni due anni e le graduatorie hanno validità biennale.

ART. 37.

(Personale docente).

3. Il personale docente da destinare alle istituzioni scolastiche italiane all'estero indicate dal comma 2 dell'articolo 1 è nominato in base a concorsi per titoli ed esami, riservati al personale docente di ruolo.

2. Il personale da destinare a posti di assistente presso gli istituti italiani di cultura o ai posti di insegnamento o ricerca presso università straniere è nominato in base a concorsi per titoli ed esami riservati a ricercatori universitari, borsisti che hanno svolto almeno un biennio di servizio universitario, a professori di scuola secondaria di secondo grado di ruolo ordinario, a lettori con almeno tre anni di servizio presso università straniere.

3. Gli esami consistono in un colloquio per accertare negli aspiranti l'idoneità al servizio all'estero.

4. I concorsi sono espletati ogni due anni e le graduatorie hanno validità biennale.

5. Quando durante il biennio si rendono vacanti cattedre o posti di insegnamento o di assistente culturale, e le corrispondenti graduatorie sono già state esaurite, sono banditi concorsi straordinari e le graduatorie sono valide fino ai successivi concorsi ordinari.

6. Sino alla nomina del personale di ruolo, le cattedre vacanti sono assegnate a personale supplente.

7. Le supplenze, in un anno scolastico, non possono avere una durata superiore al periodo delle lezioni.

8. Il compenso orario è calcolato in base al compenso mensile spettante al personale supplito.

9. I supplenti sono compensati secondo le ore di lezione effettivamente svolte.

10. Gli stessi criteri relativi alla durata massima della supplenza ed al relativo compenso, si applicano anche al personale supplente nominato in posti temporaneamente vacanti, sia per congedo superiore ai sei giorni del titolare, sia in attesa della nomina del titolare, tanto nelle scuole statali come nei posti occupati da personale di ruolo presso scuole legalmente riconosciute. Le norme relative al conferimento delle supplenze sono stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

11. Per i corsi di cui alla lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 1, il personale tecnico o docente è assunto con bandi speciali.

12. È riconosciuta valida ogni altra forma di reclutamento stabilita da norme della CEE o da leggi speciali per aree geografiche continentali o subcontinentali quando queste presentano caratteristiche ed esigenze specifiche.

13. Per il reclutamento del personale insegnante da destinare alle istituzioni scolastiche italiane d'oltreoceano, ed in particolare alle scuole italiane bilingui d'America, sono emanate norme speciali.

ART. 38.

(Concorsi).

1. Le norme relative ai concorsi e alla compilazione delle graduatorie di cui agli articoli precedenti sono stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

2. I contingenti del personale da destinare alle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero sono stabiliti con decreto interministeriale emanato di con-

certo fra il Ministro della pubblica istruzione, il Ministro del tesoro ed eventuali altri Ministri interessati.

3. I contingenti di cui al comma 2 sono soggetti a revisione biennale.

ART. 39.

(Decreto di destinazione all'estero).

1. Il personale destinato alle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero è nominato in servizio all'estero con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

2. Se il personale appartiene ai ruoli dello stesso Ministero della pubblica istruzione è considerato « distaccato »; se appartiene ad altro Ministero è collocato fuori ruolo dal Ministero di appartenenza.

ART. 40.

(Destinazione del personale docente).

1. Il personale compreso nelle graduatorie di cui all'articolo 37 è destinato, con precedenza, ai posti vacanti delle scuole statali italiane all'estero.

2. Nelle scuole italiane all'estero legalmente riconosciute, di ogni ordine e grado, il Ministero della pubblica istruzione può destinare personale docente di ruolo su richiesta del gestore delle scuole stesse e nei limiti del contingente di cui all'articolo 37.

3. Le richieste dei gestori, motivate, vanno presentate, entro i termini stabiliti dal Ministero della pubblica istruzione, alle direzioni tecniche periferiche le quali, dopo avere ottenuto il parere del dirigente scolastico, le trasmettono al Ministero stesso.

4. Quanto previsto in favore delle scuole legalmente riconosciute è applicabile anche ai corsi integrativi e ai liberi corsi di lingua e cultura italiana di cui agli articoli 18 e 19, alle scuole straniere sia pubbliche che private, che chiedono professori italiani per l'insegnamento della lingua italiana. Per quanto riguarda

i corsi integrativi vale quanto disposto dal comma 6 dell'articolo 8. Per quanto riguarda i corsi organizzati dalla direzione tecnica periferica presso gli istituti di cultura, i docenti non di ruolo sono considerati supplenti a norma del comma 6 dell'articolo 37.

5. In ogni istituto di cultura devono prestare la loro opera anche assistenti culturali forniti di laurea di carattere tecnico.

6. In ogni istituto di cultura l'assistente culturale più anziano per servizio d'istituto è nominato vicedirettore dal direttore dell'istituto stesso.

7. Gli assistenti culturali, qualora non sia diversamente specificato, godono di tutti i diritti e di tutti i doveri contemplati dalla sezione II del presente capo.

ART. 41.

(Personale non docente).

1. Nelle scuole statali italiane all'estero il personale non docente è numericamente quello stabilito dalla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420. Ha tutti i diritti ed i doveri del corrispondente personale non docente di ruolo presso le scuole metropolitane. Il suo compenso è stabilito secondo i criteri di cui all'articolo 59. Le norme per la sua assunzione sono stabilite con decreto emanato di concerto fra il Ministro della pubblica istruzione ed il Ministro del tesoro.

2. Negli istituti di cultura è prevista, con gli stessi criteri di cui al comma 1, l'assunzione di un impiegato di segreteria e di un subalterno con funzioni ausiliarie.

3. Sono assunti un segretario presso gli ispettorati tecnici periferici ed uno o più segretari, secondo necessità, presso le direzioni tecniche periferiche, con gli stessi criteri di cui al comma 1.

4. Presso gli ispettorati tecnici periferici e presso le direzioni tecniche periferiche il personale subalterno è messo a

disposizione rispettivamente dalle ambasciate o dai consolati presso i quali gli ispettorati o le direzioni hanno la sede.

5. In tutte le istituzioni scolastiche non statali, il personale non docente è assunto dall'ente gestore ed è alle sue dipendenze.

6. È riconosciuta valida ogni altra forma di reclutamento del personale non docente prevista da leggi speciali per aree geografiche continentali o subcontinentali o da altri accordi bilaterali o multilaterali, con particolare riguardo per le istituzioni scolastiche italiane d'oltreoceano.

SEZIONE II.

DIRITTI E DOVERI.

ART. 42.

(Orario di lavoro).

1. Al personale delle scuole statali, con orario di cattedra inferiore alle 18 ore settimanali, viene assegnato un numero di ore di insegnamento in corsi collaterali per i quali è richiesto lo stesso titolo di studio, anche in scuole diverse della stessa sede, sino a raggiungere le 18 ore settimanali. In ogni caso l'insegnamento non può essere inferiore alle 15 ore settimanali. L'insegnante con un orario compreso fra le 15 e le 18 ore settimanali deve completare le 18 ore svolgendo corsi di sostegno ai propri alunni.

2. Ogni ora di insegnamento eccedente le 18 ore settimanali, viene retribuita secondo le norme vigenti, senza nessuna maggiorazione sull'assegno di sede.

3. Quanto previsto dal presente articolo vale anche per il personale di ruolo in servizio nelle scuole legalmente riconosciute.

4. Il personale di ruolo in servizio nelle scuole elementari o materne e presso i corsi integrativi di grado elementare e materno è obbligato ad un orario compreso tra un minimo di 24 ed un

massimo di 30 ore settimanali, secondo le esigenze o le leggi locali.

5. Il personale di ruolo insegnante presso i corsi integrativi di grado medio o presso i corsi di cui all'articolo 19, nonché il personale insegnante di lingua italiana presso scuole straniere ha l'obbligo di svolgere un orario di 18 ore settimanali; per completare tale orario può essere impiegato in più scuole o corsi della stessa sede.

6. Nel caso in cui, nonostante le previsioni di cui al comma 5, non raggiunga le 18 ore settimanali di insegnamento, il personale di cui al medesimo comma 5 deve svolgere corsi di sostegno per i propri alunni o attività di ufficio presso la direzione tecnica periferica sino al completamento dell'orario.

7. Il personale in servizio presso gli istituti di cultura ha l'obbligo di svolgere un orario di 36 ore settimanali; quando un assistente culturale svolge anche attività di lettore, ogni ora di insegnamento quale lettore è valutata come due ore di servizio d'istituto. Con lo stesso criterio è valutata ogni altra attività svolta con carattere di docenza.

8. Tutti i docenti sono tenuti a svolgere, oltre alle ore di insegnamento, tutti gli adempimenti che incombono sugli insegnanti delle scuole sul territorio della Repubblica.

ART. 43.

(Durata della destinazione all'estero).

1. Il personale docente, destinato alle istituzioni scolastiche o culturali italiane all'estero, qualunque sia la sua prestazione, compresa quella di assistente culturale, è nominato in servizio all'estero per la durata di nove anni, salvo quanto previsto da leggi speciali relative a determinate aree geografiche o da specifici accordi internazionali.

2. Dopo il rimpatrio, e dopo tre anni di servizio di insegnamento svolto presso scuole sul territorio della Repubblica, il personale di cui al comma 1 può nuova-

mente concorrere a posti nelle istituzioni scolastiche o culturali italiane all'estero per un ulteriore periodo di nove anni, ed il servizio prestato all'estero comporta un maggior punteggio ai fini della compilazione delle graduatorie.

3. Il personale direttivo o ispettivo è nominato per un periodo di nove anni al termine del quale, su parere favorevole della autorità immediatamente superiore, può a domanda, essere confermato per un ulteriore quinquennio.

4. La norma di cui al comma 3 si applica anche al personale docente di ruolo che, negli ultimi tre anni del proprio incarico, ha svolto funzioni di direttore tecnico periferico o quelle di direttore di istituto di cultura.

5. Non sono consentiti i trasferimenti da scuole statali o legalmente riconosciute a scuole della CEE che comportano il prolungamento del servizio all'estero oltre i termini di cui al comma 1.

ART. 44.

(Trasferimenti e rimpatrio anticipato).

1. Il personale direttivo e docente in servizio all'estero ha l'obbligo di prestare almeno tre anni di servizio nella sede di prima destinazione, e solamente dopo tale termine può chiedere il trasferimento in altra sede o la restituzione ai ruoli nazionali. Quando, per qualsiasi motivo, chiede la restituzione ai ruoli nazionali prima che sia trascorso tale triennio, le spese di rimpatrio sono totalmente a suo carico.

2. Quando la restituzione ai ruoli nazionali è chiesta dopo il primo triennio di servizio, le spese di rimpatrio sono a carico del Ministero della pubblica istruzione.

3. Il personale direttivo o docente, che chiede il rimpatrio anticipato mentre presta servizio in una scuola dell'emisfero australe, porta a termine l'anno scolastico iniziato e, dopo aver fruito del congedo ordinario, prende servizio nella sede del territorio nazionale cui è stato destinato eventualmente, e fino al termine del-

l'anno scolastico, come insegnante a disposizione.

4. Il trasferimento in altra sede può essere chiesto non prima di un triennio di servizio nella sede dalla quale si chiede il trasferimento.

5. Il Ministero della pubblica istruzione in qualsiasi momento può disporre il trasferimento per ragioni di servizio.

6. Il presente articolo non si applica in vigore di leggi particolari relative a determinate aree geografiche.

ART. 45.

(Spese per viaggi).

1. Il personale ispettivo, direttivo e docente ha diritto al rimborso delle spese di viaggio dalla propria abituale residenza sino alla sede di servizio, per il percorso più breve: per treno, in prima classe, anche se con treni espressi europei; per via mare o aerea.

2. Le norme del comma 1 si applicano anche ai componenti la famiglia dell'interessato.

3. I biglietti di viaggio di cui ai commi 1 e 2 sono pagati anticipatamente dal Ministero della pubblica istruzione.

4. Agli interessati compete una « indennità di viaggio » pari al 5 per cento del prezzo del biglietto.

5. Il personale ispettivo, direttivo e docente che raggiunge la sede con mezzi propri, ha diritto al rimborso della spesa realmente sostenuta, e documentata, entro il limite massimo del costo dei biglietti dei mezzi di linea.

6. Le norme stabilite dal presente articolo si applicano anche nel caso di trasferimento da una ad altra sede durante il servizio all'estero, tanto se il trasferimento è concesso a domanda quanto se è deciso d'ufficio. Le stesse norme si applicano anche nel caso di rimpatrio, salvo quanto stabilito dal comma 1 dell'articolo 44.

7. Il personale, o i familiari a carico, che non rimpatriano entro un anno dalla cessazione del servizio all'estero, perdono ogni diritto di cui al presente articolo.

ART. 46.

(Trasporto masserizie).

1. Il personale ispettivo, direttivo e docente ha diritto al trasporto di masserizie, in ragione di chilogrammi 800 per sé e chilogrammi 500 per ognuno dei componenti la famiglia a carico. Le spese sono a carico del Ministero della pubblica istruzione.

2. I pesi indicati al comma 1 sono al netto dell'imballaggio, che non può superare i tre-quarti del peso netto.

3. Se i documenti di spedizione indicano il volume invece del peso, un metro cubo si considera equivalente a 150 chilogrammi.

4. Sono a carico del Ministero della pubblica istruzione anche le spese di imballaggio, di ritiro e consegna a domicilio, le operazioni doganali e l'assicurazione delle masserizie per i percorsi fuori dal territorio nazionale fino ai massimali stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

5. Le norme relative alla presentazione dei preventivi delle spese nonché alla dimostrazione delle spese stesse sono stabilite dal Ministro della pubblica istruzione.

6. Gli interessati hanno comunque diritto ad un anticipo, sulle spese da sostenere, pari al 50 per cento delle spese stesse.

7. Le norme di cui al presente articolo valgono anche nel caso di rimpatrio o di trasferimento da una ad altra sede all'estero.

ART. 47.

(Assegno di sede e stipendio).

1. Durante la permanenza all'estero il personale ispettivo, direttivo e docente alle dipendenze del Ministero della pubblica istruzione ha diritto ad un assegno di sede mensile che è costituito:

a) da un assegno base, pari allo stipendio iniziale della carriera di apparte-

nenza, comprensivo di tutte le indennità o retribuzioni di carattere continuativo e pensionabile, al netto dalle aggiunte di famiglia;

b) da una maggiorazione di sede pari alla moltiplicazione dell'assegno base per un coefficiente, variabile secondo le singole sedi. Tale coefficiente è determinato tenendo conto delle periodiche pubblicazioni statistiche dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e del Fondo monetario internazionale sul costo della vita nei singoli Paesi, del corso dei cambi, delle particolari situazioni locali, del costo degli alloggi e dei servizi.

2. I coefficienti di sede sono stabiliti con decreto emanato di concerto fra il Ministro della pubblica istruzione ed il Ministro del tesoro su proposta di una commissione di finanziamento, nominata con apposito decreto interministeriale, la cui composizione è paritetica fra rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione e rappresentanti del Ministero del tesoro. Essa ha il compito della revisione periodica dei coefficienti di sede che possono essere aumentati o diminuiti secondo gli elementi indicati alla lettera b) del comma 1.

3. I coefficienti di sede non possono essere inferiori a 0,55 né superiori a 4,55; sono arrotondati alla seconda cifra decimale.

4. L'assegno di sede non ha carattere retributivo.

5. L'assegno di sede è corrisposto in dollari o altra moneta, al tasso di ragguglio applicato per il personale del Ministero degli affari esteri in servizio nella stessa sede.

6. Durante la permanenza all'estero il personale ispettivo, direttivo e docente percepisce lo stipendio goduto in patria, limitatamente alla voce stipendio più le indennità e le spettanze di carattere continuativo e pensionabile, meno le aggiunte di famiglia e l'indennità di contingenza.

7. Sullo stipendio continuano ad essere applicati gli aumenti biennali ed ogni altro aumento di carattere continua-

tivo e pensionabile, previsto dallo sviluppo di carriera o da altre leggi applicabili al personale in servizio nelle scuole sul territorio della Repubblica.

8. Sullo stipendio goduto in patria sono applicate le trattenute di legge. Sull'assegno di sede è corrisposta l'imposta IRPEF con le modalità con cui è applicata all'assegno di sede del personale del Ministero degli affari esteri in servizio all'estero.

9. Per il personale ispettivo, direttivo e docente in servizio all'estero che presta attività retribuita da Amministrazioni statali estere o enti, associazioni o imprese, sia italiane che estere, l'assegno di sede è decurtato del compenso netto da essi mensilmente o periodicamente percepito per tale attività.

ART. 48.

(Indennità di sistemazione).

1. Entro 30 giorni dalla data di assunzione del servizio in ciascuna sede all'estero, risultante dal relativo verbale, il personale ispettivo, direttivo e docente ha diritto a percepire una indennità di sistemazione per un importo equivalente ad una mensilità dell'assegno di sede a esso spettante.

ART. 49.

(Aggiunte per situazioni di famiglia).

1. L'assegno di sede è maggiorato per eventuali situazioni di famiglia come appresso indicato: per il coniuge a carico la maggiorazione è del 20 per cento, per ogni figlio a carico la maggiorazione è del 10 per cento.

2. Il personale vedovo, divorziato o separato legalmente ha diritto alla maggiorazione del 20 per cento per il primo figlio a carico e del 10 per cento per gli altri eventuali.

3. L'assegno di sede, maggiorato per eventuali situazioni di famiglia, costituisce l'assegno personale.

ART. 50.

(Viaggi di servizio).

1. Il personale ispettivo, direttivo e docente, in caso di viaggi di servizio nello stesso Paese in cui ha la sede di lavoro, ha diritto oltre al rimborso spese per viaggi come stabilito dall'articolo 45, anche ad una indennità giornaliera pari ad un sessantesimo del suo assegno di sede.

2. In caso di viaggi di servizio in altri Paesi, ha diritto, oltre al rimborso delle spese di viaggio come stabilito dall'articolo 45, ad una indennità giornaliera pari ad un sessantesimo dell'assegno di sede che percepirebbe se la sua sede fosse nel Paese in cui si è recato per servizio.

3. In caso di viaggio di servizio in Italia ha diritto al solo rimborso delle spese di viaggio come previsto dall'articolo 45, e gode dell'assegno di sede limitatamente ai primi 15 giorni dal momento del suo arrivo in patria.

ART. 51.

(Congedo ordinario).

1. Il personale docente e gli assistenti culturali hanno diritto ad un congedo annuale ordinario retribuito di 60 giorni, il personale direttivo ed ispettivo di 45 giorni.

2. Il personale in servizio nelle istituzioni scolastiche ha l'obbligo di usufruire del congedo ordinario durante il periodo di non svolgimento delle lezioni. Il personale in servizio nelle istituzioni culturali all'inizio di ogni anno, concorda con il direttore dell'istituto il periodo in cui disporre del congedo.

3. Il congedo ordinario può essere utilizzato anche in due o più periodi. Durante il congedo ordinario, ovunque trascorso, il personale percepisce l'assegno di sede.

4. Il diritto al congedo ordinario matura dopo sei mesi di effettivo servizio all'estero nell'anno di competenza.

5. I periodi di congedo ordinario non usufruiti entro l'anno solare in cui è maturato il diritto, possono essere utilizzati entro il 30 giugno dell'anno successivo, sempre nei limiti di quanto stabilito dai precedenti commi.

6. I periodi di congedo non usufruiti non danno diritto ad alcun compenso particolare.

7. Ogni due anni il personale in servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero dipendente dal Ministero della pubblica istruzione ha diritto ad un rimborso dei biglietti di viaggio per il rientro in Italia in occasione del congedo ordinario, pari al 30 per cento per coloro che prestano servizio in Europa o nel bacino del Mediterraneo e all'80 per cento per coloro che prestano servizio in altre sedi. Le spese di viaggio devono essere documentate.

8. Il rimborso è liquidato sulla base dei costi del viaggio per il percorso più breve.

9. Il rimborso di cui al comma 8 è applicato anche per i familiari a carico del personale e in ogni caso viene concesso solamente se il congedo è utilizzato entro l'anno di competenza.

ART. 52.

(Congedi straordinari e aspettative).

1. Al personale ispettivo, direttivo e docente dipendente dal Ministero della pubblica istruzione in servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero si applicano le norme relative ai congedi straordinari ed alle aspettative vigenti per il personale in servizio nelle scuole nazionali.

2. Durante il periodo di congedo per motivi di famiglia, la corresponsione dell'assegno di sede è sempre sospesa.

3. Durante il periodo di congedo per maternità o puerperio, l'assegno di sede è corrisposto per intero nel primo mese, è ridotto del 20 per cento nei mesi successivi.

4. Durante il periodo di congedo straordinario per motivi diversi da quelli di

cui ai commi precedenti, l'assegno di sede è corrisposto per intero nel primo mese, ridotto del 20 per cento nel mese successivo.

5. Quando, trascorsi i periodi previsti dai precedenti commi, il personale non riprende servizio, la corresponsione dell'assegno di sede è sospesa.

6. Il personale in servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, dipendente dal Ministero della pubblica istruzione, nel giorno in cui lascia la sede di servizio o vi rientra ha l'obbligo di firmare apposito verbale, salvo i casi di forza maggiore.

7. Le modalità relative alla compilazione dei verbali di cui al comma 6 sono stabilite dal Ministro della pubblica istruzione.

ART. 53.

(Assistenza sanitaria - Decessi).

1. Il personale ispettivo, direttivo e docente dipendente dal Ministero della pubblica istruzione in servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero ha gli stessi diritti e doveri del personale del Ministero degli affari esteri in servizio all'estero per quanto riguarda l'assistenza sanitaria.

2. In caso di decesso durante il servizio all'estero, agli eredi spetta il trattamento previsto per il personale del Ministero degli affari esteri.

ART. 54.

(Sconti su viaggi aerei).

1. Il personale dipendente del Ministero della pubblica istruzione in servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero ha diritto allo sconto del 40 per cento sulla tariffa ordinaria dei viaggi aerei effettuati con la compagnia di bandiera italiana; allo sconto del 20 per cento sui viaggi effettuati a tariffe speciali.

2. Gli sconti di cui al comma 1 sono applicabili solo per viaggi internazionali.

3. La norma di cui al comma 2 si applica anche a familiari a carico.

ART. 55.

(Pagamento affitto abitazione).

1. Il personale ispettivo, direttivo e docente dipendente dal Ministero della pubblica istruzione in servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero può optare per una trattenuta pari al 20 per cento dell'assegno di sede in cambio del pagamento, da parte del Ministero della pubblica istruzione, dell'affitto dei locali ad uso d'abitazione per sé e per la propria famiglia, nella sede in cui presta servizio, secondo le norme stabilite per il personale del Ministero degli affari esteri in servizio all'estero, contemplate dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

ART. 56.

(Disciplina).

1. Per quanto riguarda le mancanze disciplinari del personale all'estero ed i relativi provvedimenti e ricorsi, si applicano le norme del titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

2. Per le mancanze punibili con i provvedimenti di cui all'articolo 96 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974, è sospesa per un mese la erogazione dell'assegno di sede, salvo quanto previsto dall'articolo 101 dello stesso decreto.

3. Per quanto riguarda le mancanze punibili con i provvedimenti di cui agli articoli 97 e 98 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974, è previsto il rimpatrio d'ufficio.

4. La censura è inflitta: dal personale direttivo di scuola o di istituto per i maestri, professori ed assistenti culturali; dal direttore tecnico periferico per il personale direttivo scolastico; dagli ispettori

per i direttori tecnici e per i direttori di istituto di cultura.

5. Sulle mancanze per le quali è previsto il rimpatrio di ufficio il Ministro della pubblica istruzione giudica ed emette i provvedimenti dietro rapporto informativo circostanziato dell'autorità immediatamente superiore a chi ha commesso la mancanza, accompagnato da tutti i pareri competenti in via gerarchica.

ART. 57.

(Restituzione alle sedi del territorio nazionale).

1. Il personale universitario di ruolo, i provveditori e gli ispettori tecnici, cessato il servizio all'estero riprendono il posto ricoperto al momento della destinazione all'estero.

2. Il personale direttivo e docente conserva per tre anni la titolarità del posto ricoperto al momento della destinazione all'estero. Trascorso tale termine il posto è messo a trasferimento. L'interessato al momento del rimpatrio ha facoltà di esprimere la preferenza su tre sedi.

3. Spetta a giudizio insindacabile del Ministro della pubblica istruzione o del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per il personale universitario, la determinazione della sede.

4. Se nessuna delle tre sedi prescelte ha una cattedra vacante, l'interessato è destinato ad una analoga cattedra vacante nella provincia in cui è ubicata la prima sede richiesta; altrimenti è destinato ad altra sede della stessa regione.

5. Il personale direttivo e docente riprende comunque servizio nello stesso ruolo cui apparteneva al momento della destinazione all'estero.

6. Il personale direttivo e docente che ha iniziato il suo servizio all'estero in una scuola dell'emisfero boreale e termina il suo servizio all'estero in una scuola dell'emisfero australe, o viceversa, porta a termine l'ultimo anno scolastico iniziato anche se ciò comporta la sua permanenza all'estero di qualche mese in

più oltre i nove anni prestabiliti dalla presente legge. Dopo avere fruito del congedo ordinario prende servizio nella sede del territorio nazionale cui è stato destinato, eventualmente, e fino al termine dell'anno scolastico, come insegnante a disposizione.

ART. 58.

(Valutazione del servizio all'estero).

1. Ai fini degli aumenti biennali di stipendio, il primo anno di servizio prestato nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero del personale di ruolo, è calcolato al doppio; ogni anno successivo è calcolato con la maggiorazione di un terzo.

2. La stessa maggiorazione vale anche agli effetti del trattamento pensionistico. Nulla è innovato ai diritti acquisiti dal personale che ha prestato servizio all'estero prima della data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il servizio prestato presso le istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero dal personale di ruolo, nei concorsi è valutato con un punteggio doppio di quello spettante per lo stesso servizio svolto nelle scuole del territorio metropolitano.

4. Nei concorsi per il passaggio di ruolo, al personale non di ruolo in servizio presso istituzioni scolastiche italiane all'estero statali legalmente riconosciute, o presso corsi di lingua e cultura italiana o presso scuole straniere per l'insegnamento della lingua italiana, è attribuito un punteggio pari al doppio di quello stabilito per ogni anno di insegnamento in Italia.

5. Il personale universitario non di ruolo che ha svolto per non meno di sette anni il servizio effettivo di direttore di istituto di cultura o di assistente culturale, o di lettore presso università straniere, cessando il servizio all'estero, ha diritto a partecipare, presso la stessa università in cui prestava servizio prima della destinazione all'estero, ad un esame-

colloquio straordinario sulla base delle ricerche e degli studi compiuti durante la permanenza all'estero. Il superamento dell'esame-colloquio consente l'accesso ai ruoli del personale docente universitario.

ART. 59.

(Personale non docente).

1. Lo stato del personale non docente delle scuole italiane all'estero statali, degli istituti italiani di cultura, delle direzioni tecniche periferiche, degli ispettorati tecnici periferici, è regolato dalle norme contenute nei precedenti articoli, in quanto applicabili.

2. Il personale di cui al comma 1 fa diritto alla corresponsione di un assegno di sede calcolato con gli stessi criteri previsti dall'articolo 47.

SEZIONE III.

ORGANI COLLEGIALI.

ART. 60.

(Compiti e funzioni).

1. Gli organi collegiali delle scuole italiane all'estero hanno lo scopo di realizzare ogni collaborazione possibile tra le diverse componenti della scuola affinché, sia con le attività scolastiche sia con quelle parascolastiche, le scuole possano esplicare al meglio le loro funzioni, e diffondere la lingua e la cultura italiana nell'ambiente in cui operano.

ART. 61.

(Organi collegiali).

1. Gli organi collegiali delle scuole italiane all'estero, statali o legalmente riconosciute, sono i seguenti:

a) il collegio dei docenti;

b) i consigli di classe o di inter-classe;

c) il consiglio dei rappresentanti degli alunni (limitatamente alle scuole secondarie di secondo grado);

d) il consiglio dei rappresentanti dei genitori;

e) il consiglio delle componenti della scuola;

f) l'assemblea dei genitori.

ART. 62.

*(Collegio dei docenti,
consigli di classe e di interclasse).*

1. Il collegio dei docenti è costituito, ed ha i compiti stabiliti dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, ad eccezione di quanto previsto dalle lettere h) ed i) del secondo comma del citato articolo 4.

2. I consigli di classe operanti nelle scuole secondarie sono composti dai docenti di ruolo e non di ruolo di ogni singola classe ed hanno i compiti stabiliti dall'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 416 del 1974.

3. I consigli di interclasse, operanti nelle scuole materne ed elementari, sono formati dai docenti di classi parallele dello stesso istituto, ed hanno gli stessi compiti previsti dall'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 416 del 1974.

ART. 63.

(Consiglio dei rappresentanti degli alunni).

1. Il consiglio dei rappresentanti degli alunni è previsto solo nelle scuole secondarie di secondo grado. È composto da tre alunni per classe nelle scuole con un massimo di sei classi; da due alunni per classe nelle scuole con più di sei classi. I

componenti sono eletti tra gli alunni di ogni singola classe.

2. Il consiglio dei rappresentanti degli alunni deve essere eletto entro 60 giorni dall'inizio di ogni anno scolastico; devono essere dedicate a questo scopo non più di due ore di lezione.

3. Il consiglio dei rappresentanti degli alunni elegge, tra i propri componenti, un presidente ed un vicepresidente.

4. Compito del consiglio dei rappresentanti degli alunni è di sottoporre al preside richieste o proposte relative ad attività parascolastiche o extra-scolastiche, attività sportive, ed altre.

ART. 64.

(Consiglio dei rappresentanti dei genitori).

1. Il consiglio dei rappresentanti dei genitori è previsto per tutte le scuole di ogni ordine e grado. È composto da tre genitori per classe nelle scuole con un massimo di sei classi; da due genitori per classe nelle scuole con più di sei classi.

2. I componenti sono eletti dall'assemblea dei genitori degli alunni di ogni singola classe. Tutti i genitori hanno diritto di voto e tutti sono eleggibili, ma non possono essere eletti due coniugi a rappresentanti della stessa classe.

3. Il consiglio dei rappresentanti dei genitori deve essere eletto entro 60 giorni dall'inizio di ogni anno scolastico.

4. Il consiglio dei rappresentanti dei genitori elegge, tra i propri componenti, un presidente ed un vicepresidente.

5. Il consiglio dei rappresentanti dei genitori ha il compito di esaminare e sottoporre al preside le iniziative di cui al comma 4 dell'articolo 63, nonché proposte relative all'orario delle lezioni, alla composizione delle classi, al pagamento delle tasse scolastiche ed altre.

6. Nelle scuole legalmente riconosciute, le proposte del consiglio dei rappresentanti dei genitori sono rivolte, se di competenza, direttamente all'ente gestore e per conoscenza al preside.

ART. 65.

(Consiglio delle componenti della scuola).

1. Il consiglio delle componenti della scuola è composto, nelle scuole elementari e medie, dalla metà dei docenti di ruolo e non di ruolo che insegnano nella scuola, eletti dai docenti stessi e dalla metà dei rappresentanti dei genitori eletti dai rappresentanti stessi.

2. Nelle scuole secondarie di secondo grado il consiglio è composto dalla metà dei docenti di ruolo e non di ruolo, da un quarto dei rappresentanti dei genitori e da un quarto dei rappresentanti degli alunni; queste due ultime rappresentanze sono elette dai rispettivi consigli.

3. Nella sua prima riunione il consiglio delle componenti della scuola elegge: il presidente, il vicepresidente ed il segretario. Gli argomenti trattati devono essere verbalizzati.

4. Del consiglio di cui al presente articolo fa parte di diritto il preside. Nelle scuole legalmente riconosciute ne fa parte di diritto anche il presidente dell'ente gestore o chi da lui delegato.

5. Il consiglio delle componenti della scuola indica le direttive e fornisce la collaborazione pratica relativa alla attuazione delle proposte avanzate dal consiglio dei rappresentanti degli alunni e dal consiglio dei rappresentanti dei genitori, che sono presentate al consiglio stesso dal preside previo suo esame delle medesime.

ART. 66.

(Assemblea dei genitori).

1. L'assemblea dei genitori si riunisce quando emergono problemi di interesse comune, o proposte di una certa rilevanza, che è opportuno siano esaminate prima di essere trattate dal consiglio dei rappresentanti dei genitori.

2. Nella sua prima riunione l'assemblea dei genitori elegge il presidente ed il vicepresidente.

3. All'assemblea dei genitori possono essere presenti: il preside, i professori e, nelle scuole legalmente riconosciute, il presidente dell'ente gestore o chi da lui delegato, con facoltà di parola, ma senza diritto di voto.

4. Nelle scuole legalmente riconosciute le richieste di aumento delle tasse di frequenza, specificatamente motivate, sono discusse e approvate, in presenza del presidente dell'ente gestore o di persona da lui delegata, dall'assemblea dei genitori, sempre che non sia diversamente stabilito da leggi locali o da altre norme vigenti.

ART. 67.

(Convocazioni).

1. Gli organi collegiali, compresa l'assemblea dei genitori, possono essere convocati: dal presidente o, in sua assenza, dal vicepresidente; dal preside; su richiesta scritta rivolta al preside firmata da almeno un terzo dei suoi componenti, ad eccezione dell'assemblea dei genitori, per la quale è sufficiente la richiesta da parte di un quinto dei suoi componenti. La domanda deve indicare i motivi per i quali la riunione è richiesta.

2. Le riunioni di tutti gli organi collegiali devono svolgersi nei locali della scuola, in orario non scolastico.

ART. 68.

(Associazione dei genitori).

1. Presso le scuole statali e quelle legalmente riconosciute può essere costituita la associazione dei genitori. In tal caso presso i locali della scuola deve essere messo a disposizione dell'associazione un vano ad uso ufficio.

2. Scopo dell'associazione è quello di realizzare un contatto permanente con le varie componenti della scuola, nelle scuole legalmente riconosciute, con l'ente gestore.

3. L'associazione dei genitori può promuovere attività parascolastiche, purché

preventivamente concordate con le autorità scolastiche.

4. L'associazione dei genitori è retta da un proprio statuto approvato dall'assemblea stessa.

ART. 69.

(Norme diverse).

1. Nelle aree geografiche dove la distribuzione delle istituzioni scolastiche italiane all'estero è sufficientemente densa, e quando ne è giustificata l'esistenza, possono essere costituiti organi collegiali aventi funzioni analoghe a quelle dei consigli scolastici distrettuali o dei consigli scolastici provinciali, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.

2. Le norme di cui alla presente sezione sono applicate compatibilmente alla legislazione vigente nei singoli Stati in cui le scuole svolgono la propria attività.

SEZIONE IV.

SUSSIDI E FINANZIAMENTI ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE NON STATALI OPERANTI ALL'ESTERO.

ART. 70.

(Assistenza agli alunni).

1. Gli alunni che frequentano scuole dell'obbligo, sia statali che legalmente riconosciute, o corsi integrativi di lingua italiana, ricevono gratuitamente i libri di testo.

2. Nelle scuole legalmente riconosciute, sono istituite borse di studio per gli alunni meritevoli e bisognosi.

ART. 71.

(Finanziamenti agli enti gestori).

1. Gli enti o associazioni che gestiscono scuole legalmente riconosciute o

corsi di lingua e cultura italiana ricevono, a domanda, un contributo annuo dal Governo italiano proporzionato al numero degli alunni che frequentano le scuole o i corsi, ed al numero delle ore settimanali di insegnamento svolte in lingua italiana.

2. L'ammontare del finanziamento è stabilito sulla base di un coefficiente concordato dal Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro rapportato al costo medio degli affitti dei locali nelle singole sedi ed all'onere per il personale docente e non docente secondo le tabelle ufficiali vigenti nelle singole sedi.

3. Il coefficiente di finanziamento è sottoposto a revisione biennale.

ART. 72.

(Personale direttivo e docente di ruolo).

1. Nelle scuole italiane all'estero legalmente riconosciute, il personale direttivo è scelto dal Ministro della pubblica istruzione fra il personale di ruolo del Ministero secondo le norme previste dall'articolo 36.

2. Nelle istituzioni scolastiche italiane all'estero indicate dal comma 2 dell'articolo 1 il Ministero della pubblica istruzione, su richiesta dell'ente gestore e con parere favorevole della direzione tecnica periferica, può inviare personale docente di ruolo come previsto dall'articolo 37 ed entro i limiti previsti dall'articolo 38.

ART. 73.

(Sussidi e materiale didattico).

1. Dietro richiesta del gestore, e con parere favorevole della direzione tecnica periferica, sentito il parere del dirigente scolastico, il Ministero della pubblica istruzione può inviare, agli enti o associazioni che gestiscono scuole legalmente riconosciute, oppure corsi di lingua e cultura italiana, materiale didattico, di laboratorio, libri per la biblioteca scolastica,

ed altri sussidi in attrezzature o materiale.

2. In sostituzione del materiale o delle attrezzature chieste, può essere erogato il corrispondente valore in denaro per l'acquisto sul posto, dietro presentazione del preventivo di spesa vistato dalla direzione tecnica periferica e, successivamente, della relativa fattura vistata ed approvata dalla direzione tecnica periferica.

SEZIONE V.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.

ART. 74.

(Disposizioni transitorie).

1. Il personale di ruolo in servizio all'estero alla data di entrata in vigore della presente legge, rientra nei ruoli del Ministero della pubblica istruzione e conserva il proprio posto nelle istituzioni scolastiche o culturali italiane all'estero fino alla scadenza del termine previsto dalla legge in base alla quale è stato inviato all'estero. Dopo un periodo di tre anni di servizio scolastico in Italia può concorrere per un nuovo incarico all'estero secondo le norme della presente legge.

2. Il personale di ruolo in servizio all'estero, alla data di entrata in vigore della presente legge, che percepisce un assegno di sede maggiore di quello previsto dalla presente legge, conserva la differenza sotto forma di assegno personale al termine del proprio servizio.

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto da emanarsi di concerto fra il Ministro della pubblica istruzione ed il Ministro del tesoro è rivisto il contingente del personale ispettivo, direttivo e docente in servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero che deve essere opportunamente ampliato tenendo conto: delle minori spese previste dall'articolo

47, delle esigenze di personale docente nelle scuole italiane d'oltreoceano, della necessità di costituire una rete di direzioni tecniche periferiche, anche utilizzando allo scopo il personale della pubblica istruzione attualmente in servizio presso le sedi diplomatico-consolari.

4. Per le successive revisioni biennali si applica quanto previsto dall'articolo 37.

5. La direzione generale per gli scambi culturali del Ministero della pubblica istruzione è sostituita dalla direzione generale delle relazioni culturali con l'estero di cui agli articoli 2 e 3.

6. Il personale del Ministero della pubblica istruzione attualmente distaccato presso gli uffici del Ministero degli affari esteri per il coordinamento e l'amministrazione delle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, passa ai corrispondenti uffici del Ministero della pubblica istruzione secondo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 3.

ART. 75.

(Disposizioni finali).

1. Il testo unico delle norme legislative sulle scuole italiane all'estero approvato con regio decreto 12 febbraio 1940, n. 740, il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, la legge 3 marzo 1971, n. 153, la legge 25 agosto 1982, n. 604, sono abrogati.

2. Le attività di carattere scolastico e culturale svolte dal Ministero degli affari esteri tramite la direzione generale relazioni culturali, la direzione generale assistenza all'emigrazione e la direzione generale per la cooperazione tecnica sono assunte dalla direzione generale delle relazioni culturali con l'estero del Ministero della pubblica istruzione.

3. L'applicazione della presente legge ha effetto dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.